

## REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

**che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 342,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti<sup>(1)</sup> ha conferito alla lingua irlandese lo status di lingua ufficiale e di lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell'Unione non siano vincolate dall'obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Spetta al Consiglio decidere, entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga.

- (3) Le istituzioni dell'Unione continueranno ad adottare iniziative volte a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni in irlandese sulle attività dell'Unione. Permangono, tuttavia, difficoltà nell'assunzione di un numero sufficiente di traduttori, giuristi-linguisti, interpreti e assistenti di lingua irlandese. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la deroga di cui all'articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La deroga di cui all'articolo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

J. SCHAUVLIEGE

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.

